

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «PASSION FOR BETTER FOOD» per beni delle classi 5, 29 e 30 (domanda n. 5 039 946).

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 ⁽¹⁾, in quanto il marchio richiesto possederebbe sufficiente carattere distintivo.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

Ricorso proposto il 26 giugno 2008 — Associazione Giullemanidallajuve/Commissione

(Causa T-254/08)

(2008/C 223/93)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: L'Associazione Giullemanidallajuve (Garibaldi, Italia) (rappresentanti: avv.ti L. Misson, G. Ernes e A. Kettels)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare la carenza della Commissione europea;
- ingiungere alla Commissione di esercitare la propria competenza e di rispondere alla denuncia presentata dalla ricorrente nel maggio 2007;
- presentare tutte le necessarie precisazioni a tal fine.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la Commissione è venuta meno al suo obbligo di agire, in quanto non ha preso posizione, dopo essere stata invitata a farlo, sulla denuncia presentata dalla ricorrente presso la Commissione nel maggio 2007 in merito a presunte violazioni degli artt. 81 e 82 CE commesse dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dall'Unione Europea delle Federazioni Calcistiche (UEFA) e dalla Federazione Internazionale delle Associazioni Calcistiche (FIFA).

La ricorrente ritiene che la lettera inviata dalla Commissione nel marzo 2008 in seguito alla richiesta di agire e con la quale veniva informata della gestione in corso della sua pratica, non

costituirebbe una presa di posizione, in quanto tale lettera non forniva risposte sul merito delle domande formulate dalla ricorrente.

La ricorrente fa valere inoltre che, in materia di concorrenza, l'autore di una denuncia ha diritto a un attento esame della sua denuncia da parte della Commissione nonché a una presa di posizione motivata.

Ricorso proposto il 30 giugno 2008 — Biotronik/UAMI (Bio Monitor)

(Causa T-257/08)

(2008/C 223/94)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Biotronik Meß- und Therapiegeräte GmbH (Berlino, Germania) (rappresentanti: avv. ti U. Sander e R. Böhm)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione 24 aprile 2008 della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) nel procedimento R 466/2007-4;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio nominativo «BioMonitor» per prodotti e servizi delle classi 9, 10 e 38, ove l'elenco dei prodotti è stato ulteriormente limitato a prodotti della classe 10 (domanda n. 4 556 023).

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 ⁽¹⁾, atteso che il marchio richiesto non è né privo di carattere distintivo, né costitutivo di un'indicazione descrittiva.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1994, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).